

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2184

## DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO  
(CAMPILLI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA  
(ZOLI)

Conversione in legge del decreto-legge 20 settembre 1951, n. 942, contenente limitazione all'impiego del nickel, del rame, dello zinco e delle rispettive leghe

*Seduta del 20 settembre 1951*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il progressivo graduale sviluppo industriale di molti Paesi e la fluida situazione internazionale di questi ultimi anni hanno sensibilmente accresciuto sul mercato mondiale la richiesta di molte materie prime, richiesta non compensata, in vari settori, da un parallelo sviluppo della produzione.

Tale situazione, specialmente nel campo di alcuni metalli non ferrosi quali il rame, il nickel e lo zinco, è stata aggravata dai noti avvenimenti occorsi nella seconda metà dello scorso anno in Estremo Oriente e dalla conseguente intensificata politica di riarmo degli Stati Uniti d'America e degli altri Paesi aderenti al blocco atlantico; situazione, ancora più grave per i Paesi che non dispongono o quasi di una propria produzione, ma che debbono ricorrere, per il soddisfacimento del proprio fabbisogno, esclusivamente alla importazione.

Il problema, nel campo del rame, nickel e zinco, è stato ripetutamente e dettagliatamente esaminato sia in sede dell'O.E.C.E. a Parigi, sia più recentemente in sede della Conferenza delle materie prime a Washington, la quale ha nominato per tali metalli appositi comitati, con il compito ap-

punto di accertarne la produzione e il consumo mondiale e studiare l'eventuale sistema di distribuzione tra i Paesi del mondo libero.

I principali Paesi produttori, preoccupati della situazione, e del grave *deficit* risultante dalla differenza tra produzione e consumo, hanno per primi adottato vari provvedimenti, intesi a limitare l'uso di tali metalli e quindi a contrarre il consumo, raccomandando agli altri Paesi aderenti l'adozione di provvedimenti analoghi.

Nella seduta degli appositi comitati è stato più volte discusso il problema in funzione del raggiungimento di una lista unica di divieti per l'impiego dei suddetti metalli, tenendo conto naturalmente, per quanto possibile, delle particolari esigenze economiche di ciascun Paese.

Tali divieti sono infatti già in vigore negli Stati Uniti d'America, nel Regno Unito, in Francia, nei Paesi Scandinavi, in Olanda, ecc.

Anche recentemente i Paesi produttori di tali metalli hanno rivolto nuove raccomandazioni perché i provvedimenti in questione vengano adottati al più presto da quelle Nazioni che non l'avessero ancora fatto, facendo presente che non era concepibile che, avendo

i Paesi produttori già da tempo emanato simili provvedimenti, gli stessi non fossero ancora entrati in vigore nei Paesi importatori.

L'attuazione delle raccomandazioni suddette è oggi divenuta urgente sia per la segnalata carenza dei metalli in parola sia per le esigenze della nostra partecipazione alla collaborazione economica internazionale. Pertanto è stato emanato il decreto-legge 20 settembre 1951, n. 942, che, in relazione alla necessità e all'urgenza di ridurre il consumo del rame, del nickel e dello zinco e delle rispettive leghe, si sono disposte limitazioni d'impiego dei predetti metalli.

Di tale decreto-legge si chiede ora la conversione in legge ai sensi dell'articolo 77 della Costituzione.

Il decreto-legge, all'articolo 1 limita la fabbricazione e l'uso dei prodotti indicati nelle tabelle *A*, *C* e *D*, che implicano l'impiego totale o parziale del rame, nickel, zinco e loro leghe, vietano la nichelatura dei prodotti indicati nella tabella *B* e l'uso dei prodotti indicati nelle tabelle *A*, *C* e *D* per destinazioni diverse da quelle in esse consentite. Come si rileva dalle predette tabelle il divieto non colpisce gli usi essenziali di tali metalli, ma soltanto quelli accessori e voluttuari e precisamente quelli relativi a prodotti in cui il rame, il nickel e lo zinco possono essere sostituiti da altri metalli o da prodotti sintetici.

All'articolo 2 è definita la nozione di nickel, rame, zinco e delle leghe relative.

All'articolo 3 è stato anzitutto specificato che il divieto di impiego non si applica alle lavorazioni in corso, a condizione che esse siano ultimate entro tre mesi dalla data di pub-

blicazione del decreto. Nell'articolo stesso si provvede anche a particolari esigenze tecniche di applicazione di ciascun metallo: si è infatti ritenuto opportuno autorizzare la placatura di protezione in ottone o zinco per tutti gli articoli metallici per edilizia quando non si abbiano a disposizione altri mezzi di rifiniture. Per il nickel poi è prevista l'esenzione dall'osservanza del divieto di nichelatura di determinati prodotti per le aziende che consumano un quantitativo di nickel non superiore ai 20 chilogrammi al trimestre; e ciò al fine di non colpire tutte le numerose piccole aziende con carattere artigianale.

Con l'articolo 4 viene consentita la vendita dei prodotti colpiti dal divieto di fabbricazione e di uso fino all'esaurimento delle giacenze, per un periodo però, non superiore a sei mesi dalla scadenza del termine di cui al precedente articolo 3.

L'articolo 5 dà facoltà al Ministro per l'industria e il commercio di autorizzare lavorazioni e vendite oltre i casi consentiti dai sensi degli articoli 3 e 4. Tale facoltà è stata prevista per far fronte ad eventuali particolari esigenze di produzione per la difesa e per la esportazione.

L'articolo 6 detta norme per l'accertamento delle giacenze, che potrà anche essere fatto mediante denuncia ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 8 gennaio 1951, n. 1, convertito nella legge 9 marzo 1951, n. 105.

Gli articoli 7, 8 e 9 dettano norme per la vigilanza e l'esecuzione del decreto e comminano le pene per le evasioni.

Si confida che le Camere vorranno dare la loro approvazione alla proposta di conversione in legge del decreto.

## DISEGNO DI LEGGE

### ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il decreto-legge 20 settembre 1951, n. 942, contenente limitazioni all'impiego del nickel, del rame, dello zinco e delle rispettive leghe.

*Decreto-legge 20 settembre 1951, n. 942, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, n. 216 del 20 settembre 1951.*

### IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77, secondo comma, della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di stabilire limitazioni all'impiego del nickel, del rame, dello stagno e delle rispettive leghe;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria e commercio, di concerto col Ministro per la grazia e giustizia;

Decreta:

#### ART. 1.

Sono vietati, salvo quanto disposto negli articoli 3 e 4:

1°) l'impiego totale o parziale del nickel, del rame, dello zinco e delle leghe relative, per la fabbricazione dei prodotti indicati rispettivamente nelle tabelle *A, C, D*, allegate al presente decreto e vistate dal Ministro per l'industria e il commercio;

2°) la nichelatura dei prodotti indicati nella tabella *B* allegata al presente decreto e vistata dal Ministro per l'industria e il commercio;

3°) l'uso dei prodotti indicati nelle tabelle *A, C, D*, per destinazioni diverse da quelle in esse previste.

#### ART. 2.

Agli effetti del presente decreto s'intende:

1°) per nickel, il nickel elettrolitico, in gocce, in cubetti sinterati, ed ogni genere di nickel non in lega, sotto qualsiasi forma, inclusi i rottami;

2°) per leghe di nickel:

a) le leghe a base di ferro al cromonickel semilavorato, contenenti dal 6 per cento al 22 per cento compreso di nickel, comunemente denominate acciai inossidabili austenitici al cromonickel;

b) le leghe ferrose e non ferrose semilavorate contenenti oltre il 22 per cento di nickel, comunemente denominate leghe ad alto tenore di nickel;

c) le leghe non ferrose semilavorate contenenti l'8 per cento e più di nickel, comunemente denominate alpacca;

3°) per rame, il rame elettrolitico, quello raffinato a fuoco, ed ogni genere di rame non di lega sotto qualsiasi forma inclusi i rottami;

4°) per lega di rame, qualsiasi lega il cui contenuto in rame sia uguale o superiore, in peso, al quaranta per cento;

5°) per zinco, lo zinco elettrolitico, lo zinco termico di prima e seconda fusione, in pani, lingotti, placche, catodi e granelli comprese le matte, le limature, le torniture ed i rottami in genere;

6°) per le leghe di zinco, le leghe con un contenuto minimo del 40 per cento di zinco.

#### ART. 3.

I divieti previsti nell'articolo 1 non si applicano:

1°) alle lavorazioni in corso di effettiva esecuzione alla data di entrata in vigore del presente decreto a condizione che esse siano ultimate entro tre mesi dalla data stessa;

2°) ai rivestimenti protettivi in ottone o zinco, di tutti gli articoli metallici per edilizia, quando non si abbiano a disposizione altri materiali di sostituzione per la rifinitura;

3°) alla nichelatura se eseguita da coloro che consumino per essa un quantitativo di nickel non superiore ai venti chilogrammi per ogni trimestre.

ART. 4.

La vendita dei prodotti, dei quali, ai sensi del presente decreto, è fatto divieto di fabbricazione o di uso, è consentita fino ad esaurimento delle giacenze di prodotti finiti esistenti alla data di entrata in vigore del decreto stesso e di quelle che si formeranno dalle lavorazioni in corso ai sensi dell'articolo 3, n. 1.

In ogni caso le vendite medesime non potranno essere eseguite dopo i sei mesi dalla scadenza del termine indicato nel predetto articolo 3, n. 1.

ART. 5.

In aggiunta ai casi previsti negli articoli 3 e 4 del presente decreto, i divieti non si applicano per le lavorazioni e vendite dei materiali in essi indicati che il Ministro per l'industria e commercio ritenga necessario stabilire, in relazione ad esigenze di carattere generale, con suo provvedimento da adottarsi caso per caso.

ART. 6.

Il Ministro per l'industria e il commercio ha facoltà di dare disposizioni per l'accertamento della consistenza delle giacenze di nickel, rame, zinco e rispettive leghe, nonché dei prodotti fabbricati con le stesse materie prime e dei quantitativi in lavorazione ai sensi dell'articolo 3, n. 1.

L'accertamento può essere disposto presso chiunque detenga le materie o i prodotti suddetti ai fini di commercio, e anche mediante denunce, ai sensi dell'articolo 1 del decreto legge 8 gennaio 1951, n. 1, convertito, con modificazioni, nella legge 9 marzo 1951, n. 105.

L'accertamento può essere eseguito, sia per le giacenze esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, sia per quelle che si formeranno o residueranno successivamente a tale data.

ART. 7.

La vigilanza per l'esecuzione delle disposizioni del presente decreto è attribuita al Ministero dell'industria e commercio ed è da esso esercitata a mezzo di funzionari sia dei ruoli centrali sia di quelli periferici.

I funzionari predetti, nell'esercizio della vigilanza ad essi affidata, acquistano la qualità di ufficiali di polizia giudiziaria.

Ai fini di tale vigilanza essi possono chiedere l'esibizione di libri, registri e ogni altra documentazione, e possono procedere ad ispezioni nei depositi, negli stabilimenti e negli esercizi.

ART. 8.

Chiunque non osserva i divieti indicati negli articoli precedenti, è punito con l'ammenda da lire cinquantamila a lire cinquemilioni.

ART. 9.

Chiunque non osserva le disposizioni date dal Ministro per l'accertamento previsto nell'articolo 6 ovvero impedisce od ostacola l'esecuzione delle disposizioni stesse, è punito con l'ammenda da lire diecimila a lire un milione.

La stessa pena si applica a chiunque impedisce od ostacola l'esercizio della vigilanza di cui all'articolo 7 ovvero omette di tenere il registro di carico e scarico nei casi previsti dall'articolo 3 del decreto-legge 8 gennaio 1951, n. 1, convertito, con modificazioni, nella legge 9 marzo 1951, n. 105.

## ART. 10.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Nello stesso giorno sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Dogliani, addì 20 settembre 1951.

EINAUDI

PICCIONI — CAMPILLI — ZOLI.

Visto, il Guardasigilli: ZOLI.

TABELLA A.

## DIVIETO DI IMPIEGO DEL NICKEL E SUE LEGHE

## I. — ACCIAIO INOSSIDABILE CONTENENTE NICKEL

(Leghe a base di ferro al cromo-nickel semilavorate, contenenti da 6 per cento a 22 per cento compreso di nickel, comunemente chiamate con il nome di « acciaio inossidabile austenitico al cromo-nickel »).

A) *Attrezzature agricole.*

1. — Macchine pulitrici per grano.
2. — Macchine taglia foraggio.
3. — Truogoli per mangime.
4. — Attrezzature per spargere fertilizzanti.
5. — Cestelli per grano e mangiatoie.
6. — Utensili a mano.
7. — Silos.
8. — Macchine irroratrici.

B) *Industria automobilistica.*

9. — Paraurti.
10. — Pannelli placcati per autobus.
11. — Schermi.
12. — Minuterie metalliche.
13. — Anelli per trombe.
14. — Copriruote.
15. — Marmitte di scappamento, salvo che siano destinate a veicoli pesanti.
16. — Anime dei raggi dei volanti.
17. — Rifiniture.
18. — Anelli e coperchi di ruote.

C) *Edilizia.*

19. — Rivestimenti.
20. — Rifiniture decorative.
21. — Porte.
22. — Becchi di grondaie.

23. — Piastre mobili e pannelli di montacarichi e ascensori.
24. — Lamiere nei colmi e converse dei tetti.
25. — Grondaie.
26. — Materiali per sagome.
27. — Tetti.
28. — Reti filtranti ad eccezione di quelle destinate alle industrie estrattive o manifatturiere in cui non si possano utilizzare altri materiali di sostituzione.
29. — Fasciame.
30. — Facciate di negozi.
31. — Telai di vetrine e finestre.
32. — Timpani.

D) *Impieghi domestici ed utensili.*

33. — Portaceneri.
34. — Dispense.
35. — Piatti per dolci e torte.
36. — Posaterie per dolci.
37. — Bidoni.
38. — Graticole di raffreddamento.
39. — Piani per banchi.
40. — Fasciame di frigoriferi a bassa temperatura.
41. — Scolatoi.
42. — Frullini.
43. — Mobili.
44. — Bidoni per rifiuti.
45. — Minuterie metalliche.
46. — Tavole da stiro.
47. — Ferri da stiro per uso domestico.
48. — Mestoli.
49. — Tazze per mescolare.
50. — Cucchiaini per mescolare.
51. — Raffreddatori per refezioni.
52. — Schiacciapatate.
53. — Coperchi per cucina e fornelli.
54. — Scaffali, rifiniture ed accessori per frigoriferi.
55. — Lavandini.
56. — Spatole.
57. — Piani di tavoli.
58. — Tostatrici.
59. — Recipienti in genere, eccettuati quelli per cottura.

E) *Macchinario ed attrezzatura elettrica.*

60. — Minuterie metalliche per pali di linee elettriche.
61. — Tiranti di ancoraggio.
62. — Torri di trasmissioni radio.
63. — Antenne di trasmissioni.

F) *Ferrovie.*

64. — Rifiniture e parti decorative nelle vetture per passeggeri.

G) *Costruzioni navali.*

65. — Cucine per battelli da diporto.
66. — Rifiniture decorative per battelli da diporto.
67. — Attrezzature per battelli da diporto.
68. — Camini e maniche a vento per battelli da diporto.

DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

H) *Varie.*

69. — Distributori automatici.
70. — Attrezzature per bar.
71. — Fusti per birra.
72. — Ceste e tramogge per carbone, ad eccezione degli impianti per la preparazione del carbone.
73. — Radiatori per Diesel.
74. — Penne e matite, ad eccezione dei pennini per penne stilografiche e delle capsule interne per le stesse.
75. — Lavori di gioielleria, ad eccezione delle casse per orologio.
76. — Antenne radio, ad eccezione di quelle destinate ad usi militari.
77. — Parapetti e ringhiere.
78. — Sifoni per bottiglie di acqua gassata.
79. — Articoli sportivi per tutte le loro applicazioni.
80. — Giocattoli.
81. — Raffreddatori di acqua.
82. — Serbatoi per l'addolcimento dell'acqua.
83. — Porte di sicurezza degli Istituti bancari.
84. — Rilegatura libri, indici.
85. — Parti di bottoni.
86. — Affetta-formaggio.
87. — Agitatori per cocktail ed accessori.
88. — Porta tazze.
89. — Attrezzature per latteria, ad eccezione di quelle destinate ad usi funzionali.
90. — Deodorizzatori.
91. — Pinzê per biancheria.
92. — Guinzagli.
93. — Reti per farfalle.
94. — Accessori per giardinaggio.
95. — Minuterie metalliche comprese rifiniture edili.
96. — Umidificatori.
97. — Parafulmini.
98. — Fermagli per vetri.
99. — Corde per strumenti musicali.
100. — Molle per organi.
101. — Anelli e ribattini di pennelli.
102. — Attrezzature per ondulazione permanente.
103. — Puntine per grammofono.
104. — Sgrassa marmitta.
105. — Regoli.
106. — Punti metallici per bustine.
107. — Spazzolini per denti.
108. — Serbatoi di acqua facenti parte di macchine per nastro gommato.
109. — Guarnizioni contro-porta.
110. — Pale, ad eccezione di quelle per alimentari e per prodotti chimici.

II. — LEGA AD ALTO TENORE DI NICKEL

(Leghe ferrose e non ferrose semilavorate contenenti oltre il 22 per cento di nickel).

A) *Edilizia.*

1. — Tutte le applicazioni di metallo in lastre, quali ad esempio:
  - a) maniche d'aria;
  - b) tubi di scarico;
  - c) cabine di montacarichi;
  - d) fasciami;

DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

- e) parti di frantoi per rifiuti;
- f) grondaie;
- g) tubi di scarico di grondaie;
- h) sfiatatoi;
- i) tetti;
- l) fiancate;
- m) lavandini;
- n) gomiti di scarico per lavandini;
- o) telai per lucernari;
- p) ancoraggio per mattoni;
- q) cavi di supporto per soffitti sospesi;
- r) applicazioni ornamentali e decorative;
- s) tiranti per costruzione a soffitto sospeso.

B) *Usi domestici.*

- 2. — Elementi di targhe per nomi.
- 3. — Elementi di teglie per fornelli elettrici.
- 4. — Rivestimenti di stufe.
- 5. — Graticole radiali per fornelli a gas.
- 6. — Vassoi per raccogliere briciole sotto i fornelli.
- 7. — Coperchi per fornelli.
- 8. — Cappe di camini.
- 9. — Schermi per luce in frigoriferi.
- 10. — Parti di scaffali in frigoriferi.
- 11. — Corpi di macchine per stiratrici a vapore.

C) *Pulitura a secco.*

- 12. — Tubazioni del condensatore.
- 13. — Ferri da stiro.
- 14. — Taglierine per filacci.
- 15. — Piani di presse nella pulitura a secco e presse per sarti.
- 16. — Tubazioni valvole e suppellettili.
- 17. — Filtri a pressione per solventi comprese le reti del filtro.
- 18. — Tavoli per la pulitura.
- 19. — Serbatoi.
- 20. — Tinozze e mobili.
- 21. — Utensili.
- 22. — Separatori di acqua.

Si eccettuano le attrezzature destinate ad usi funzionali.

D) *Attrezzature di cucina e stoviglie.*

- 23. — Tutte le applicazioni, quali per esempio:
  - a) attrezzature per bar;
  - b) condutture per bibite;
  - c) armadi per bevande imbottigliate;
  - d) banchi da spaccio;
  - e) armadi refrigeranti a bassa temperatura;
  - f) macchine lava stoviglie;
  - g) stoviglie per riscaldamento elettrico delle vivande;
  - h) armadi per gelati;
  - i) carrelli per vivande;
  - l) cassette per esposizione di vivande refrigerate;
  - m) vasche per lavatura stoviglie;
  - n) distributori automatici di sapone;
  - o) sifoni per bottiglie di acqua gassata;
  - p) tavoli per riscaldamento a vapore;
  - q) raffreddatori ad acqua;
  - r) tavoli di lavoro.

E) *Attrezzatura ospedaliera.*

- 24. — Piani di banchi.
- 25. — Mobilio.
- 26. — Armadi per strumenti.
- 27. — Piani mobili.
- 28. — Armadi per biancheria.
- 29. — Armadi per medicinali.
- 30. — Tavoli per operazioni.
- 31. — Pannelli ed assiti decorativi.
- 32. — Lampade per chirurgia.
- 33. — Tavoli da lavoro.

F) *Chincaglieria.*

- 34. — Portaceneri.
- 35. — Distintivi.
- 36. — Accendisigari.
- 37. — Bottoni per colletti.
- 38. — Rifiniture per pettini.
- 39. — Accessori per l'abbigliamento, bottoni ed affini.
- 40. — Bottoni per polsini.
- 41. — Stemmi.
- 42. — Lime per unghie.
- 43. — Lavori vari di gioielleria.
- 44. — Catene porta-chiavi.
- 45. — Coltelli, eccettuate le lame.
- 46. — Collane.
- 47. — Astucci porta-pillole.
- 48. — Articoli di moda.
- 49. — Parti di penne e matite.
- 50. — Flaconi per profumi.
- 51. — Bracciali per orologi.
- 52. — Catene per orologi.
- 53. — Corone per orologi.
- 54. — Pezzi riportati negli orologi, porta movimenti.
- 55. — Barretta d'attacco dei bracciali per orologi.

G) *Attrezzatura per lavanderia.*

- 56. — Scivoli per lavanderia.
- 57. — Scaffali a rete.
- 58. — Spilli per biancheria.
- 59. — Serbatoi per sapone.
- 60. — Tavoli di cernita.
- 61. — Pentole per amido.
- 62. — Stiratrici, macchine per la pulitura di piccoli tappeti e rifiniture su superfici lisce.
- 63. — Utensili, serbatoi di acqua.
- 64. — Cappe di ventilazione e ventilatori.
- 65. — Macchine lava coperte, seterie, ecc.

H) *Veicoli a motore.*

- 66. — Antenne.
- 67. — Cavi per batterie.
- 68. — Copri ruote.
- 69. — Guarnizioni per tubi di scappamento.
- 70. — Collettori di scappamento.
- 71. — Tergicristalli.

I) *Varie.*

- 72. — Graticole.
- 73. — Morsi da cavalli e speroni.
- 74. — Anelli di rinforzo a impugnatura di legno.
- 75. — Stufe per campeggio.
- 76. — Frigoriferi portatili.
- 77. — Articoli sportivi, per tutte le applicazioni.

III. — ALPACCA

(Leghe non ferrose semilavorate contenenti l'8 per cento o più di nickel).

A) *Tutte le applicazioni ad eccezione:*

- a) attrezzature per comunicazioni, parti funzionali;
- b) attrezzature per latteria;
- c) attrezzi per disegno;
- d) attrezzatura elettrica, parti funzionali;
- e) strumenti di ingegneria;
- f) occhielli;
- g) posateria e vasellame, purché non si superi il 15 per cento di nickel;
- h) stilografiche, cappucci interni separati;
- i) attrezzature ospedaliere;
- l) chiavi purché non si superi il 10 per cento di nickel;
- m) articoli per ottica;
- n) applicazioni ortopediche;
- o) spilli;
- p) chiusure lampo;
- q) utensili per parrucchiere;
- r) casse per orologi, purché non si superi il 10 per cento di nickel;
- s) molle, ove richieste per scopi funzionali.

Visto, *il Ministro per l'industria e il commercio*  
CAMPILLI

TABELLA B.

DIVIETI DI NICHELATURA

A) *Comunicazioni.*

- 1. — Stemmi.
- 2. — Manopole.
- 3. — Targhe.
- 4. — Rifiniture decorative negli apparecchi radio e di televisione.
- 5. — Schermi per microfoni.

B) *Minuterie metalliche.*

- 6. — Campanelli.
- 7. — Rifiniture e accessori per barche.
- 8. — Minuterie metalliche per edilizia, ad eccezione delle rifiniture per bagno e della parte interna delle porte dei gabinetti di toletta.
- 9. — Minuterie metalliche per casse da morto.
- 10. — Carillon.

11. — Ganci per tendine.
12. — Catene per porte.
13. — Maniglie.
14. — Battenti.
15. — Maniglie per cassetti.
16. — Finimenti per cavalli.
17. — Piastre mobili.
18. — Guinzagli.
19. — Cassette per lettere.
20. — Serrature.
21. — Cornici.
22. — Ganci per quadri.
23. — Placche indicatrici.
24. — Porte a rete e minuterie metalliche per finestre con esclusione delle reti per le stesse.
25. — Viti.
26. — Placche di interruttori elettrici.
27. — Impugnature di rubinetterie, ad eccezione di quelle relative alle attrezzature per cucine e bagni.

C) *Applicazioni domestiche.*

28. — Mescolatori di vivande.
29. — Attrezzatura per riscaldamento delle vivande.
30. — Lucidatrici.
31. — Frigoriferi, ad eccezione degli scaffali e delle maniglie.
32. — Macchine lavatrici.
33. — Spargi cera.
34. — Aspirapolvere, ad eccezione dei pattini.
- 34-bis. — Qualsiasi altra applicazione domestica.

Devono peraltro ritenersi escluse dal divieto le parti delle suddette applicazioni soggette a distruzione per abrasione o per calore, nonché quelle soggette al trattamento preparatorio per la galvanizzazione e per la smaltatura.

D) *Chincaglieria.*

35. — Penne, ad eccezione delle parti funzionali in ottone.
36. — Matite, ad eccezione delle parti funzionali in ottone.
37. — Passamanteria.
38. — Portaceneri.
39. — Rifiniture di vetri ottici, ad eccezione dei telai.

E) *Attrezzatura metallica.*

40. — Attrezzature elettriche.
41. — Distributori di salviette.
42. — Cassette per esposizione.
43. — Distributori di paglia.

F) *Veicoli a motore.*

44. — Accessori.
45. — Placche per serrature.
46. — Imbuti di scappamento.
47. — Parafanghi.
48. — Schermi.
49. — Trombe.
50. — Rifiniture interne.
51. — Porta lampade.
52. — Cornici porta-licenze.
53. — Targhe porta-nome.

DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

- 54. — Rifiniture ornamentali dei finestrini.
- 55. — Rifiniture al radiatore.
- 56. — Anelli di abbellimento.
- 57. — Dischi di ruote.
- 58. — Tutte le altre parti, ad eccezione dei telai dei finestrini e delle scanalature di scorrimento, delle maniglie interne ed esterne, dei paraurti, degli accessori di paraurti, dei bulloni dei paraurti, dei dischi copri ruota e delle viti esposte, per le quali non è possibile la sostituzione con altro materiale.

Il nickel impiegato per la protezione dei paraurti e degli accessori dei paraurti non dovrà eccedere la quantità equivalente a uno spessore medio di 0,025 millimetri sulla superficie esterna.

G) *Articoli di novità.*

- 59. — Portaceneri.
- 60. — Sottobottiglie.
- 61. — Agitatori e accessori per cocktail.
- 62. — Passamanteria.
- 63. — Astucci per cosmetici.
- 64. — Bigodini.
- 65. — Rifiniture per borsette.
- 66. — Umidificatori.
- 67. — Bottoni ornamentali.
- 68. — Articoli per fumatori.

H) *Impianti idraulici.*

- 69. — Supporti per lavandini.
- 70. — Rifiniture per armadi.
- 71. — Porta sapone.
- 72. — Aste e anelli per cortine di docce.
- 73. — Porte e rifiniture di docce.
- 74. — Porta spazzolini da denti.
- 75. — Porta asciugamani.
- 76. — Porta bicchieri per toletta.

I) *Prodotti in lastre, bandella e filo nichelati.*

- 77. — Tutte le parti decorative ricavate da lastre, bandelle e filo.
- 78. — Gabbie per uccelli.
- 79. — Attaccapanni.
- 80. — Supporti per esposizione.
- 81. — Paralumi.
- 82. — Carrelli per la spesa.
- 83. — Distributori automatici di merci.

L) *Utensili e posaterie.*

- 84. — Punte per trapani.
- 85. — Nastri flessibili in metallo, ad eccezione del nastro per misure.
- 86. — Martelli.
- 87. — Rifiniture decorative di macchine da ufficio e commerciali.
- 88. — Pialle.
- 89. — Pinze.
- 90. — Utensili meccanici, ad eccezione delle parti funzionali.
- 91. — Punzoni.
- 92. — Regoli.
- 93. — Seghe.
- 94. — Cacciaviti.
- 95. — Chiavi a tubo.

DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

- 96. — Stoviglie piatte.
- 97. — Stoviglie cave.
- 98. — Articoli da posateria e da tavola, ad eccezione del trattamento di preparazione all'argentatura o smaltatura.
- 99. — Scaffali.
- 100. — Vassoi, ad eccezione del trattamento di preparazione all'argentatura o smaltatura.

M) *Giocattoli.*

- 101. — Giocattoli meccanici.
- 102. — Pistole.
- 103. — Treni.
- 104. — Tricicli.
- 105. — Carri.
- 106. — Altri giocattoli in genere.

N) *Varie.*

- 107. — Ventilatori elettrici.
- 108. — Articoli da gioco.
- 109. — Ornamenti di strumenti musicali.
- 110. — Bigliardini meccanici.
- 111. — Macchine da gioco.
- 112. — Articoli sportivi.
- 113. — Attrezzature per parrucchieri, ad eccezione degli utensili.
- 114. — Distributori automatici di merci.

Visto, *il Ministro per l'industria e il commercio*  
CAMPILLI

TABELLA C.

DIVIETI DI IMPIEGHI DEL RAME E SUE LEGHE

A) *Edilizia.*

- 1. — Cardini, cerniere ed accessori relativi.
- 2. — Dispositivi di fissaggio per pavimenti, dispositivi superiori di chiusura di porte nascoste, seminascoste ed apparenti, ad eccezione dei dati di premitreccia, delle viti di regolazione e dei relais a funzione per i dispositivi suddetti.
- 3. — Supporti a muro per i dispositivi suddetti.
- 4. — Dispositivi di chiusure di controporte.
- 5. — Articoli metallici per ebanisteria, ad eccezione delle cerniere.
- 6. — Banche di sospensione, scanalature di scorrimento e articoli analoghi, fra cui parti metalliche per:
  - a) porte scorrevoli;
  - b) porte snodate;
  - c) porte snodate e scorrevoli;
  - d) pareti snodate;
  - e) porte a scorrimento verso l'alto;
  - f) porte antincendi, ad eccezione dei cuscinetti e dei relais a fusibili.
- 7. — Parti metalliche di telai mobili, di dadi, di davanzali e telai di finestre a due battenti, e altre parti metalliche di scaffalature.
- 8. — Telai mobili, schermi, traverse, parti metalliche di sostegno e di appoggio.
- 9. — Cerniere a molla.
- 10. — Contrapesi di telai mobili.
- 11. — Dispositivi ferma-porte.

12. — Piastre di protezione.
13. — Placche di copertura.
14. — Regoli per maniglie di porte.
15. — Numeri per case.
16. — Battenti per porte.
17. — Cassette per lettere.
18. — Placche indicative.
19. — Pomelli per porte.
20. — Inquadrature per buche da lettere.

B) *Materiali da costruzione.*

21. — Ancoraggi e cavicchi, ad eccezione degli ancoraggi di sicurezza per la pulitura delle finestre.
22. — Collari per isolanti di tubi.
23. — Rifiniture per vasche da bagno e docce.
24. — Persiane, comprese le parti staccate ed accessori.
25. — Ancoraggi di calafataggio.
26. — Camini e canne fumarie.
27. — Conduitture, ad eccezione delle tubulature di strumenti.
28. — Cornicioni.
29. — Soglie di porte.
30. — Intelaiature di porte.
31. — Porte.
32. — Scarico di grondaie ed accessori.
33. — Spurghi, ad eccezione delle grate per docce e orinatoi.
34. — Bacinelle per olio.
35. — Ascensori e scale meccaniche, ad eccezione delle viti senza fine e dei conduttori di corrente.
36. — Applicazioni per pavimenti, soffitti e muri.
37. — Recinzioni.
38. — Cancelli.
39. — Vuota-immondizie, ad eccezione dei pezzi portanti dei cuscinetti, dei comandi, delle ruote motrici e delle griglie di scarico.
40. — Cancellate a reti.
41. — Griglie per sabbia.
42. — Griglie, ad eccezione di quelle per i pavimenti delle sale di operazione e di anestesia degli ospedali, per luoghi dove vengono manipolati o conservati gli esplosivi o dove si possono temere emanazioni di vapori esplosivi.
43. — Schermi, comprese le scatole di entrata dell'aria e gli schermi per radiatori e convettori.
44. — Uncini ferma tende.
45. — Raccordi di scarico per tubazioni interne.
46. — Supporti per lavandini, ad eccezione dei modelli per ospedali.
47. — Condotti ed accessori.
48. — Lucernari, ad eccezione delle parti meccaniche.
49. — Pensiline.
50. — Rivestimenti metallici.
51. — Pezzi sagomati per rifiniture di acquai.
52. — Articoli decorativi in metallo.
53. — Copri-radiatori e placche di protezione di radiatori.
54. — Balaustre ed accessori.
55. — Corone di protezione.
56. — Attaccapanni.
57. — Ricoprimenti di tetti.
58. — Listelli o assi di tende per docce.
59. — Telai di porte di docce.
60. — Scarichi per vasche e per docce.

## DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

61. — Cantonali e bordature per gradini di scale e soglie.
62. — Insegne di negozi.
63. — Tiranti e ganci per supporti di tubazioni.
64. — Piastre di interruttori.
65. — Lamelle per pavimenti di terrazzolite.
66. — Vasi di espansione per riempimento automatico di caloriferi a circolazione di acqua.
67. — Sifoni a tenuta, ad eccezione dei sifoni tubolari diametro 20 senza spurgo e di quelli fabbricati con metallo di seconda fusione.
68. — Soglie e zoccoli.
69. — Porta-asciugamani e braccio di sostegno.
70. — Tubi, tubazioni ed accessori per condutture e tubazione e condutture interne ed accessori — tubi di arrivo per impianti sanitari — ad eccezione:
  - a) dei tubi per condotti di acqua sotterranea;
  - b) di quelli per condutture di acqua calda e fredda per abitazione o condutture di ossigeno;
  - c) delle tubazioni per usi industriali e delle apparecchiature chimiche e a gas;
  - d) dei raccordi per saldature, dei manicotti e delle virole per saldature.
71. — Radiatori, ventilatori, scatole murali incassate di ventilazione, apparecchi di riscaldamento a convezione e spirali di riscaldamento ad incandescenza e qualsiasi altro apparecchio che utilizzi tali spirali, ad eccezione delle valvole, rubinetti, comandi, campate o conduttori di corrente, alette, condotti e collettori di acqua e di vapore.
72. — Ventilatori, ad eccezione di quelli destinati all'industria chimica.
73. — Prese di aria, ad eccezione di quelle destinate all'industria chimica.
74. — Telai maestri per finestre.
75. — Appoggi per finestre.
76. — Finestre.

C) *Apparecchiature funebri.*

77. — Loculi ed urne funerarie.
78. — Bare e decorazioni per le stesse, ad eccezione dei rivestimenti flash destinati ad evitare l'ossidazione durante la fabbricazione e la conservazione.
79. — Placche commemorative.

D) *Arredamento e materiale per arredamento.*

80. — Alari, parafuochi ed accessori per caminetti.
81. — Candelieri.
82. — Fermagli, aste, pinze e anelli per tende.
83. — Sputacchiere.
84. — Raccordi per installazione di radiatori e stufe a gas, ad eccezione di quelli posti fra i serbatoi e gli apparecchi funzionanti ad alta pressione.
85. — Paralumi.
86. — Granate e spazzole.
87. — Raschietti per fango.
88. — Tavole per lavare.
89. — Radiatori dipendenti o meno da un sistema centrale, ad eccezione delle valvole, dei rubinetti, dei comandi, delle parti necessarie al funzionamento e dei conduttori di corrente.
90. — Fornelli e cucine per la cucina domestica, qualunque sia il combustibile impiegato, con esclusione dei fornelli a petrolio e a benzina sottopressione, nonché delle valvole, dei rubinetti, dei compressori, dei comandi, comprese le minuterie, dei termostati e dei pezzi necessari alla conduzione della corrente.
91. — Autoclavi per lavanderia.
92. — Vasche per lavoro.
93. — Cestini per carta, saturatori ed articoli simili.

## DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

E) *Mobilio ed accessori.*

- 94. — Mobilio o parti di mobilio per parrucchieri ed istituti di bellezza.
- 95. — Molle per sacconi, ad eccezione che per gli ospedali.
- 96. — Divisori e scaffalature e parti di esse, ad eccezione che per ospedali e per laboratori.
- 97. — Mobili e parti di mobili per uffici e per locali pubblici.
- 98. — Parti per mobili in vimini e in canna.
- 99. — Rifiniture, ad eccezione che per ospedali e per laboratori.
- 100. — Persiane, ad eccezione delle parti indispensabili agli organi di funzionamento.
- 101. — Mobili e parti di mobili per ristoranti.

F) *Parti metalliche varie.*

- 102. — Collari ed altre bardature per animali domestici.
- 103. — Coltelli, piani di tavole, cucine, cassette per carne macellata, ad eccezione dei ribattini.
- 104. — Rifiniture e materiali per focolari.
- 105. — Mobilio, ad eccezione dei cilindri di serrature, delle chiavi e degli organi indispensabili al funzionamento delle serrature.
- 106. — Viti per seghe a nastro, dadi e rondelle per assicurare le lame delle seghe alle impugnature.
- 107. — Utensili a mano, compresi i martelli, tenaglie, chiavi, cacciaviti.
- 108. — Rifiniture, guarnizioni e parti decorative nelle vetture ferroviarie per trasporto viaggiatori, ad eccezione delle serrature.
- 109. — Parti decorative per battelli da diporto.
- 110. — Coltelli da tasca, ad eccezione dei ribattini e dei rivestimenti interni.
- 111. — Spatole e raschietti, ad eccezione dei ribattini.
- 112. — Forbici, tosatrici, cesole per potare siepi ed altre, apriscatole ed altre pinze da taglio.
- 113. — Gradini e bordature di scale e di ingressi.
- 114 e 115. — Guarnizioni per bauli e per bagagli, ad eccezione dei rivestimenti protettivi in ottone, dei cilindri di serrature, delle chiavi e degli organi indispensabili al funzionamento delle serrature.
- 116. — Placche d'identità per gli animali.

G) *Apparecchi elettrodomestici.*

- 117. — Macchine lavatrici.
- 118. — Aspiratori.
- 119. — Frigoriferi.
- 120. — Caffettiere, colini, filtri, ecc.
- 121. — Ghiacciaie domestiche o per fattoria, ivi comprese la sezione a bassa pressione ed il circuito di refrigerazione.
- 122. — Ghiacciaie sorbettiere.
- 123. — Placche riscaldanti per biscotti.
- 124. — Ceratrici e lucidatrici.
- 125. — Impastatrici.
- 126. — Ferri da stiro elettrici.
- 127. — Asciugatori per capelli.
- 128. — Tostapani.

Restano eccettuati gli organi di funzionamento e le parti nelle quali sia indispensabile adoperare il rame a motivo delle sue caratteristiche.

H) *Chincaglieria e articoli di novità.*

- 129. — Fiori artificiali.
- 130. — Portalibri.
- 131. — Astucci e scrigni, compresi i cofanetti da profumeria.
- 132. — Accendisigari, ad eccezione di quelle parti che sono indispensabili al funzionamento.
- 133. — Cornici per specchi e quadri.
- 134. — Anelli porta-tovaglioli.
- 135. — Insegne e pannelli reclame.

## DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

- I) *Veicoli a motore per uso civile; automobili da turismo compresi i tassi, ambulanze, carri funebri, autocarri, trattori, rimorchi, motociclette, autobus e pullmans.*
136. — Bacchette decorative sia interne che esterne, ad eccezione dei profilati di guida per i vetri, delle intelaiature per i medesimi, del tergicristallo esterno e della finestra posteriore, quando le bacchette siano fatte con bandelle la cui larghezza non superi i millimetri 150.
137. — Decongelatori e riscaldatori, ad eccezione:
- a) delle parti conduttrici di corrente;
  - b) dei radiatori o scambiatori di calore, per l'alimentazione e per il ritorno delle condotte di acqua calda;
  - c) delle parti utilizzate nei comandi e nei sistemi di riscaldamento e decongelamento.
138. — Tappi per serbatoi di benzina, ad eccezione delle valvole e delle molle.
139. — Trombe, ad eccezione delle parti del diaframma, dei vibratorii e dei conduttori di corrente.
140. — Accendisigari, ad eccezione dei conduttori di corrente.
141. — Serrature per automobili, ad eccezione delle maniglie — delle manovelle per abbassare vetri. — degli organi per il funzionamento delle serrature delle finestre di ventilazione — dei copricilindri delle serrature esterne — dei dadi e montaggi dei bracci e spazzole dei tergicristallo esterni.
142. — Specchi retrovisivi e bracci di fissaggio, ad eccezione del rivestimento in rame flash per lo specchio.
143. — Articoli per fumatori, compresi i porta-ceneri.
144. — Dischi ed ornamenti per le ruote.
- L) *Materiale per trasporto viaggiatori comprese le vetture viaggiatori delle ferrovie e delle tramvie urbane e interurbane, autobus, rimorchi.*
145. — Rifiniture, guarnizioni e parti decorative nelle vetture ferroviarie per trasporto viaggiatori, ad eccezione delle serrature.
146. — Collari per rivestimento tubi.
147. — Battenti per porte, dispositivi di chiusura, impugnatura e arresti per porte.
148. — Porte e finestre, intelaiature di porte e finestre e davanzali per le finestre.
149. — Serbatoi per acqua potabile.
150. — Aste e recipienti per docce.
151. — Acquai e scoli.
152. — Porta-asciugamani e porta-bagagli.
153. — Serbatoi d'acqua per umidificazione.
154. — Giunti di impermeabilità ed isolanti.
- Restano escluse le locomotive ed i locomotori.
- M) *Macchine ed equipaggiamenti di refrigerazione e di condizionamento dell'aria (commerciale ed industriali).*
155. — Sistema di condizionamento d'aria, integrato o indipendente.
156. — Giunti-stagni.
157. — Raffreddatori a getto d'aria.
158. — Refrigeratori a getto d'aria.
159. — Refrigeratori per bevande imbottigliate.
160. — Raffreddatori ad evaporazione, tipo coloniale.
161. — Refrigeratori per fiorai.
162. — Distributori di gelati.
163. — Ripostiglio refrigerato per alimenti congelati.
164. — Ripostiglio refrigerato per gelati.
165. — Apparecchi per produrre cubetti di ghiaccio.
166. — Apparecchi distributori di bevande al malto.
167. — Ghiacciaie per sale mortuarie.
168. — Apparecchi smontabili di condizionamento d'aria (raffreddatori da camera, da finestra e da magazzino).

DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

- 169. — Refrigeratori di piccolo e grande formato.
- 170. — Vetrine refrigerate.
- 171. — Apparecchi di refrigerazione integrati o indipendenti.
- 172. — Apparecchi di riscaldamento e di condizionamento d'aria a ciclo invertito (pompe per riscaldamento).
- 173. — Celle frigorifere per sandwich.
- 174. — Qualsiasi altra macchina ed impianto di refrigerazione e di condizionamento dell'aria per usi civili ed industriali.

Sono eccettuati i casi in cui i prodotti in rame o in lega a base di rame sono indispensabili per gli articoli seguenti:

apparecchi per ghiaccio secco — elementi di apparecchi di condensazione — disidratatori — maniglia di aspirazione degli apparecchi distributori di bevande da bar — comandi e circuiti elettrici — rifiniture — rivestimenti di protezione — circuiti di refrigerazione — connessioni refrigeranti tra i compressori e le serpentine di raffreddamento — valvole di controllo della erogazione per refrigerazioni — spie — prodotti per saldatura e brasatura — filtri — circuiti di aspirazione per compensatori termici — valvole — sezione bassa pressione per refrigerazione di acqua e pre-refrigerazione — valvole di controllo dell'erogazione di acqua e spruzzatori di acqua per condensatori ad evaporazione — refrigeratori ad evaporazione — giunti stagni.

N) *Varie.*

- 175. — Dispositivi di allarme e di protezione, ad eccezione dei casi in cui i prodotti in rame o in lega a base di rame non vengano utilizzati per il trasporto di elettricità o quando l'utilizzazione di questi prodotti non è indispensabile al buon funzionamento delle parti.
- 176. — Supporti ad arco per calzature.
- 177. — Atomizzatori, ad eccezione di quelli per usi medici, per usi agricoli e per la preparazione del latte e delle uova in polvere.
- 178. — Barili, scatole, bidoni, vasi ed altri recipienti.
- 179. — Distintivi, ad eccezione degli spilli e dei fermagli dei distintivi del personale, quando sono necessari per la protezione e la sicurezza negli organismi di Stato o negli stabilimenti industriali.
- 180. — Materiali ed accessori per bar e banchi.
- 181. — Materiali e forniture per saloni da parrucchiere, ad eccezione dei conduttori di corrente.
- 182. — Bracci di imbragatura.
- 183. — Accessori per camere da bagno, comprese le barre d'appoggio porta bicchieri, porta spazzolini per denti, porta carte e i supporti di mensole.
- 184. — Materiale o mobilio per istituti di bellezza, ad eccezione del materiale occorrente per la riparazione e la sostituzione di parti di apparecchi per l'ondulazione permanente e degli essiccatori commerciali, nonché dei conduttori di corrente.
- 185. — Biciclette, veicoli e materiali simili, ad eccezione delle valvole dei copertoni e delle camere d'aria, delle pompette di biciclette e della placcatura delle parti necessarie al funzionamento.
- 186. — Gabbie e sostegni per uccelli ed animali domestici.
- 187. — Dispositivi per la timbratura, marcatura, etichettatura e accessori degli stessi, ad eccezione delle motrici per la marcatura a caldo e salvo i casi in cui i dispositivi e gli accessori servano all'apposizione di sigilli pubblici, notarili e delle società.
- 188. — Inchiostro a base di bronzo, ad eccezione di quello per l'industria delle arti grafiche.
- 189. — Spazzole, ad eccezione dei tipi utilizzati per motori e generatori elettrici e di quelle per uso industriale.
- 190. — Asticciuole ferma-tappeti.
- 191. — Fermagli per carta.
- 192. — Articoli per pulizie e lucidature, quali: spazzole — spazzole meccaniche — raccattabriciole — pattumiere — spazzole per lavare — pulisci pentole — piumini — ceratrici per pavimenti di legno e per mobili.
- 193. — Puleggine e tenditori per corde di biancheria.
- 194. — Agitatori di cocktails.

## DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

195. — Macchine da gioco e giocattoli a gettone ad eccezione dell'attacco delle serrature e dei conduttori di corrente.
196. — Distributori automatici, ad eccezione delle parti necessarie al funzionamento e dei conduttori di corrente.
197. — Utensili da cucina, ad eccezione dei pesi, dei sistemi di protezione e stagnatura dei fondi e dei grandi apparecchi industriali.
198. — Spazzole per la pulitura di scarpe.
199. — Distributori a mano di lozioni per mani, di articoli di carta, di sapone, di fiammiferi.
200. — Vasi per fiori, giardiniere e porta-fiori.
201. — Porta-penne a serbatoio, ad eccezione delle parti necessarie al funzionamento.
202. — Rotelle per mobilio.
203. — Utensili e materiale per giardinaggio.
204. — Ferri per ondulazione, spazzole per capelli e pettini, ad eccezione delle resistenze riscaldanti e dei conduttori di corrente.
205. — Sorbettiere per uso domestico ad eccezione di quelle elettriche.
206. — Giradischi a gettone, ad eccezione dei conduttori di corrente.
207. — Apparecchi da cucina, dispositivi e macchine, ad eccezione delle apparecchiature elettriche.
208. — Lampade elettriche portatili, ad eccezione dei conduttori di corrente.
209. — Lampade e lanterne non elettriche, ad eccezione delle valvole, dei comandi, dei lucignoli e dei becchi a manicotto di lampade a petrolio e dei serbatoi di lampade ad acetilene o ad olio.
210. — Cassette e buche per lettere.
211. — Accessori d'illuminazione, ad eccezione: delle parti per conduzione di corrente — delle placature — dei ribattini — degli occhielli — dei dadi — delle parti filettate — dei dispositivi di serraggio, d'otturazione e di attacco degli accessori, che devono resistere alle esplosioni, essere impermeabili alla polvere ed ai vapori; delle parti destinate alla marina e all'aeronautica.
212. — Raccoglitori per fogli staccati.
213. — Strumenti per manicure.
214. — Bottoni per materassi e scivoli per mobili.
215. — Targhe e targhette indicative, ad eccezione di quelle per istruzioni, informazioni e identificazione utilizzate nelle macchine e nel materiale, senza alcun motivo decorativo.
216. — Applicazioni decorative in genere, ad eccezione dei pezzi di materiale occorrenti per basi, intelaiature, dispositivi di protezione, montanti e supporti.
217. — Impugnature e manici di bagagli e colli.
218. — Macchine, dispositivi ed accessori per giuochi normali e di azzardo.
219. — Porta-mine, ad eccezione delle parti di funzionamento e placatura.
220. — Spilli, ad eccezione di quelli comuni e di sicurezza per biancheria e per lavandaie, delle mollette per biancheria e dei fermagli di sicurezza per prodotti autorizzati in altri paragrafi della presente tabella.
221. — Fissaggi ed accessori per battelli da diporto.
222. — Rasoi elettrici, ad eccezione degli organi di funzionamento e dei conduttori di corrente.
223. — Rasoi non elettrici, ad eccezione:
- a) degli organi di funzionamento della testa e della placatura per i rasoi di sicurezza;
  - b) dei ribattini, delle coppiglie e delle rondelle per i rasoi a mano.
224. — Scatoline per lamette.
225. — Riflettori, ad eccezione di quelli fotografici, nonché dei rivestimenti o sottorivestimenti per la galvanoplastica.
226. — Insegne ed accessori per mostre, ad eccezione dei conduttori di corrente.
227. — Articoli e materiali sportivi, ad eccezione del materiale da pesca — degli accessori per la pesca commerciale — delle armi da fuoco — delle munizioni — dei cuscinetti — dei rocchetti — dei bracciotanti e fissaggi — delle montature per canne — della placatura delle esche ed uncini per la pesca sportiva.
228. — Cucitrici per stamperia e macchine per aggraffare, ad eccezione delle cucitrici a pedale ed a motore.

DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

229. — Articoli per cancelleria, quali ad esempio: gli accessori per scrivania, gli accessori per ufficio, le matite (eccettuate le ghierine), le penne e porta-penne.
230. — Meridiane.
231. — Picchetti e parti di tende.
232. — Pipe per fumatori.
233. — Giocattoli, ad eccezione del rame occorrente ai motori e agli organi funzionali.
234. — Raccordi o imboccature di raccordi, ad eccezione dei pezzi di raccordi o imbocchi di raccordi, qualora:
- a) le proprietà fisiche e chimiche del liquido o del gas che passano attraverso il raccordo o l'imbocco del raccordo rendano pericolosa o impossibile la utilizzazione di qualsiasi altro materiale;
  - b) l'otturatore sia di un modello destinato ad essere utilizzato in sistemi di condizionamento d'aria o di refrigerazione.
235. — Parti di ombrelli e parasoli.
236. — Bottiglie e scatole isolanti.
237. — Manici per valvole, ad eccezione delle guarnizioni per impianti sanitari.
238. — Mazze e canne da passeggio.
239. — Banderuole per indicazioni del vento.
240. — Macchine per esercizi di dimagrimento, ad eccezione dei conduttori di corrente.
241. — Lana metallica, ad eccezione delle spugne metalliche destinate ad essere impiegate nell'industria del latte, in quella conserviera o ad essere adoperate come filtri.
242. — Umidificatori per abitazioni e uffici.
243. — Cassette di derivazione per illuminazione ad eccezione dei contatti.
244. — Stilografiche a sfera, ad eccezione dei pezzi necessari al funzionamento.
245. — Articoli domestici, ad eccezione di quelli destinati ad alberghi, ristoranti, istituzioni e comunità religiose.
246. — Placche indicatrici e di segnalazione, esclusi i conduttori di corrente.
247. — Motori per fuori bordo, ad eccezione dei pezzi necessari al funzionamento.
248. — Lanterne elettriche, portatili quali: lanterne per ferrovie, per minatori e per industria, ad eccezione dei conduttori di corrente e della placcatura.
249. — Corpi e fondelli di recipienti in genere.
250. — Nastri di imballaggio, ad eccezione di quelli destinati ad imballaggi di esplosivi e di altri prodotti nei quali il rame viene impiegato a motivo delle sue caratteristiche.

Visto, *il Ministro per l'industria e il commercio*

CAMPILLI

TABELLA D.

DIVIETI DI IMPIEGO DELLO ZINCO E SUE LEGHE

A) *Accessori per bagni e gabinetti.*

1. — Sgabelli per bagno.
2. — Vassoi per bagno.
3. — Bacchette per tende.
4. — Porta-bicchieri.
5. — Porta-specchi, ad eccezione delle graffe per specchi.
6. — Distributori di sapone.
7. — Porta-sapone.
8. — Porta-spugna.
9. — Porta-carta igienica.
10. — Porta-spazzolini da denti.
11. — Porta-asciugamani e sostegni per asciugamani.

B) *Apparecchi e accessori domestici e per cucina.*

12. — Apri-bottiglie.
13. — Arrostitori per castagne.
14. — Recipienti per mostarda.
15. — Agitatori per cocktail.
16. — Cava-tappi.
17. — Ampolle per olio e porta ampolle.
18. — Spazzole per briciole.
19. — Vassoi per briciole.
20. — Spazzole a grangia.
21. — Palette per spazzatura.
22. — Fruttiere.
23. — Imbuti.
24. — Chincaglieria, ad eccezione dei pulisci-pentole e degli economizzatori di sapone.
25. — Vasellame domestico, compresi i recipienti, le scodelle, le tinozze e le brocche.
26. — Schiaccianoci.
27. — Anelli porta-tovaglioli.
28. — Vasellami da tavoli.
29. — Recipienti per birra e caraffe.
30. — Scatole per the.
31. — Porta-teiera.
32. — Forchette per pane arrostito.
33. — Vassoi.
34. — Bottiglie isolanti.
35. — Caraffe isolanti.

C) *Accessori per abbigliamento e toeletta.*

36. — Distintivi.
37. — Perline, guarnizioni di perline e articoli fabbricati di perline.
38. — Spazzole per abiti.
39. — Attacca panni.
40. — Spazzole per capelli.
41. — Gioielli di fantasia, ad eccezione dei fermagli a vite e a molla, delle coppiglie, delle madremiti, dei ribattini, dei ganci d'arresto, dei gambi di spilli ed altri sistemi di fissaggio.
42. — Cofanetti e astucci per gioielli, ad eccezione delle cerniere e delle serrature.
43. — Anelli e catene per chiavi.
44. — Astucci per rosso per labbra.
45. — Portacipria.
46. — Scatole per cipria in polvere e compatta, ad eccezione delle fermature e delle cerniere.
47. — Affilatori per lame da rasoio.
48. — Astucci per rasoi.
49. — Manici e custodie per rasoi di sicurezza.
50. — Scatolette e distributori di lame da rasoio.
51. — Calzanti per scarpe.
52. — Rastrelliere per scarpe.
53. — Forme per scarpe.
54. — Buste per pantofole.
55. — Ditali.
56. — Stiracravatte.
57. — Filo di metallo e lustrini.
58. — Stirapantaloni.
59. — Cinturini per orologio.
60. — Braccialetti per orologio.
61. — Catene per orologi.
62. — Articoli di fantasia o di ornamento per uso personale o domestico.

D) *Attrezzi e accessori per giardinaggio.*

- 63. — Vaschette per uccelli.
- 64. — Panieri per fiori.
- 65. — Ornamenti per giardini.
- 66. — Cesoie per siepi.
- 67. — Rocchetti per tubi.
- 68. — Irrigatori e sistema di irrigazione di prati, ad eccezione dei tubi non oltrepassanti il peso di 140 grammi.
- 69. — Sostegni per piante e fiori, portavasi.
- 70. — Cesoie.
- 71. — Orologi solari o meridiane.
- 72. — Cazzuole.

E) *Attrezzatura per focolari e caminetti.*

- 73. — Palette per cenere.
- 74. — Soffietti.
- 75. — Recipienti per carbone.
- 76. — Secchi per carbone.
- 77. — Rifiniture di secchi in legno, per carbone.
- 78. — Casse per carbone.
- 79. — Palette per carbone.
- 80. — Panieri per carbone.
- 81. — Mastelli per carbone.
- 82. — Cassette per carbone.
- 83. — Rifiniture di caminetti.
- 84. — Bordi per focolari.
- 85. — Lamiere o piastre di tiraggio.
- 86. — Parafuoco e parascintille.
- 87. — Alari.
- 88. — Molle e palette per caminetti e porta molle.
- 89. — Accenditori di fuoco.
- 90. — Paracamini.
- 91. — Ghiera.
- 92. — Scopette per caminetti.
- 93. — Piastre per caminetti.
- 94. — Scaffali per caminetti.
- 95. — Recipienti per legna.
- 96. — Treppiedi.

F) *Mobili, accessori ed articoli di arredamento usati abitualmente per utilizzazione domestica.*

- 97. — Campanelli e carillons, compresi i campanelli di chiamata.
- 98. — Reggilibri.
- 99. — Leggii.
- 100. — Scaffalature per libri.
- 101. — Candelabri.
- 102. — Candelieri.
- 103. — Cornici per specchi, quadri, fotografie, ad eccezione delle graffe per specchi.
- 104. — Attaccapanni.
- 105. — Sostegni, carrucole e dipanatori di corde di biancheria.
- 106. — Bacchette, listelli ed accessori per tende e portiere, ad eccezione delle carrucole e degli anelli cavi non oltrepassanti mm. 25 di diametro e dei ganci a uncino non superiori a grammi 500 la grossa.
- 107. — Cassette di custodia per indumenti, ad eccezione delle serrature.
- 108. — Dispositivi per mantenere socchiuse le porte.
- 109. — Chiodi di fantasia.

## DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

110. — Vasi per piante ornamentali e vasi per fiori.  
 111. — Mobilio e accessori per arredamento, ad eccezione:  
     a) del mobilio o materiale da ufficio o industriale;  
     b) del mobilio o materiale destinato ad ospedali o ad altri servizi sanitari;  
     c) del mobilio o materiale occorrente per l'immagazzinamento e la preparazione di prodotti alimentari;  
     d) del mobilio o materiale destinato ai servizi del culto;  
     e) degli strumenti musicali.

## G) Accessori per arredamento.

112. — Ganci a uncino.  
 113. — Applicazione e meccanismi di classificatori per ufficio e di armadi bar.  
 114. — Rotelle per mobili.  
 115. — Maniglie e pomelli per porte e cassette.  
 116. — Pomi di porte per armadi.  
 117. — Piastre per serrature non filigranate.  
 118. — Listelli e piastre.  
 119. — Cerniere, ad eccezione delle cerniere a molla per piano e cerniere a farfalla, di misura non superiore a millimetri 50 × 65.  
 120. — Perni per specchi.  
 121. — Applicazioni e motivi ornamentali.  
 122. — Ringhiere e listelli.  
 123. — Chiodi per tappezziere.  
 124. — Gongs da muro, da tavola e tubolari.  
 125. — Sostegni per cappelli.  
 126. — Assi e tavole da stiro.  
 127. — Mensole per giornali.  
 128. — Ganci per fregi.  
 129. — Articoli d'ornamento e ornamenti.  
 130. — Catene per quadri.  
 131. — Ganci per quadri.  
 132. — Filo metallico per appendere quadri.  
 133. — Rastrelliere per pipe.  
 134. — Casellari.  
 135. — Fermagli, listelli di fermo e guarnizioni di tappeti per scale.  
 136. — Classificatori per carta, ad eccezione delle serrature.  
 137. — Porta elenchi dei telefoni.  
 138. — Cassette per trasportare documenti.  
 139. — Vassoi.  
 140. — Porta ombrelli.  
 141. — Vasi.  
 142. — Scaldaletto.  
 143. — Cestini per carta.  
 144. — Cestini da lavoro.  
 145. — Insegne luminose e materiale per pubblicità ad eccezione dei trasformatori, dei cavi e degli altri conduttori di corrente.

## H) Applicazioni e accessori per illuminazione.

146. — Articoli per l'illuminazione, comprese lampade da tavola, lampadari e paralumi, ad eccezione: dei fili e dei conduttori di corrente incorporati in tali articoli, dei becchi e dei colli, delle viti e dei bulloni aggiunti per decorazione dei raccordi.  
 147. — Riflettori per illuminazione, paralumi, portalumi e catene di sospensione ad eccezione: delle viti — dei dadi e dei bulloni aggiunti per decorazione dei raccordi.  
 148. — Articoli ornamentali e articoli in metallo di imitazione antica.

I) *Articoli per fumatori.*

- 149. — Portacenere da tavolo.
- 150. — Altri portaceneri.
- 151. — Scatole e astucci per sigari e per sigarette, portasigarette; si eccettuano le chiusure, le cerniere, le serrature e le altre applicazioni.
- 152. — Macchinette per confezionare sigarette.
- 153. — Scatole, coperchi e sostegni per cerini.
- 154. — Sostegni per scatole di cerini.
- 155. — Nettapipe.
- 156. — Raschia pipe.
- 157. — Servizi per fumatori.
- 158. — Porta accenditoi.

L) *Articoli per sport e per giochi all'aperto.*

- 159. — Dischi.
- 160. — Mazze da golf.
- 161. — Meccanismi di avvolgimento per reti da tennis.

M) *Articoli per ufficio.*

- 162. — Tamponi.
- 163. — Tamponi per carta asciugante.
- 164. — Distributori di nastro gommato, etichette e carta gommata.
- 165. — Puntine da disegno.
- 166. — Porta gomma da cancellare.
- 167. — Occhielli e fermagli di raccoglitori.
- 168. — Fermagli e cordoncini per classificatori.
- 169. — Calamai e portacalamai.
- 170. — Fermagli per lettere.
- 171. — Aprilelettere.
- 172. — Legatura per fogli sciolti.
- 173. — Fermagli per carte.
- 174. — Tagliacarte.
- 175. — Blocchi fermacarte.
- 176. — Portapenne.
- 177. — Pennini.
- 178. — Portamatite.
- 179. — Temperamatite.
- 180. — Portaspilli.
- 181. — Cilindri e cappucci di matite automatiche.
- 182. — Montature e ghiera per timbri di gomma.
- 183. — Tiralinee e righelli.
- 184. — Scatole di compassi e strumenti da disegno per uso scolastico.
- 185. — Legatori a vite.
- 186. — Scatole per timbri.

N) *Articoli diversi.*

- 187. — Sterilizzatori di padelle e porta-padelle.
- 188. — Gabbie, sostegni per uccelli e animali domestici a catene.
- 189. — Recipienti ornamentali, ad eccezione dei fermagli, delle cerniere e delle serrature.
- 190. — Statue e statuette.
- 191. — Pali e armature per tende, esclusi gli occhielli.

O) *Pubblicità non luminosa.*

- 192. — Materiale per insegne.

## DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

P) *Attrezzatura agricola e da giardinaggio.*

193. — Forche.  
 194. — Rulli per giardino.  
 195. — Rastrelli.  
 196. — Becchi di tubi da annaffiare, non oltre 250 grammi di peso.

Q) *Ferramenta e accessori per costruzione.*

197. — Campanelli di porte, ad eccezione delle parti conduttrici di corrente.  
 198. — Chiavistelli:  
     a) a cilindro, trafilati, stampati;  
     b) per persiane;  
     c) fusi;  
     d) a gomito;  
     e) per armadi;  
     f) per porte reversibili;  
     g) spagnoletta;  
     h) piatti;  
     i) a collare;  
     l) a molla;  
     m) per armadi.

Restano eccettuati i chiavistelli a cilindri trafilati o stampati fino a millimetri 25 di larghezza, a fogli d'acciaio, non protetto:

- a) dimensione esterna da millimetri 50 a 100 millimetri;  
     b) fogli a collare, dimensione esterna da millimetri 80 a 100 millimetri.
199. — Chiavistelli piatti, di dimensioni di mm. 200 × 25.  
 200. — Mensole.  
 201. — Catene di peso superiore a grammi 400 per ogni metri 10.  
 202. — Soglie di porte.  
 203. — Rivestimenti per cornici e capitelli.  
 204. — Listelli di bordura per banchi.  
 205. — Applicazioni per porte, compresi:  
     a) pomelli centrali, diametro 50 millimetri; rotondi diametro 50 millimetri; ovali lunghezza 70 millimetri;  
     b) maniglie per porte su piastra, fino a mm. 150 × 40.  
 206. — Battenti per porte.  
 207. — Piastre di metallo per protezione di porte.  
 208. — Piastre di protezione contro urti.  
 209. — Piastre per nomi.  
 210. — Piastre per numerazioni.  
 211. — Casette postali con o senza battente.  
 212. — Listelli per eliminare correnti d'aria.  
 213. — Maniglie per cassetti.  
 214. — Giunti di dilatazione.  
 215. — Guarnizioni per spie di porte e finestre, ad eccezione dei comandi e delle puleggie.  
 216. — Piastre e striscie per pavimento.  
 217. — Listelli per vetrate.  
 218. — Griglie.  
 219. — Grondaie e parti per lo scolo delle acque.  
 220. — Maniglie per porte, fino alla lunghezza totale di mm. 225, misurate senza la controplacca.  
 221. — Uncini per porte e coulisse.  
 222. — Bocchette di serrature saliscendi.  
 223. — Cerniere, eccetto che per sedili di water closets.  
 224. — Ganci ad uncino.  
 225. — Rivestimenti.  
 226. — Pannelli.  
 227. — Ringhiere e balaustre.

---

DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

---

- 228. — Telai per finestre, chiavistelli e viti.
- 229. — Rivestimenti metallici.
- 230. — Protezione per pedate di gradini.
- 231. — Paletti.
- 232. — Banderuole.
- 233. — Guarnizioni per finestre in genere comprese:
  - a) cerniere e perni, ad eccezione delle coppie e dei collari;
  - b) maniglie, piastre per maniglie, ad eccezione delle coppie.
- 234. — Supporti di attaccapanni, ad eccezione dell'articolazione e delle viti di fissaggio.
- 235. — Montanti per bacchette da tende, ad eccezione del braccio superiore del cilindro e delle viti a testa zigrinata.
- 236. — Caviglie di puntelli, ad eccezione delle coppie di caviglie.

*R) Materiali, guarnizioni, accessori per apparecchi elettrici.*

- 237. — Recipienti e coperchi per bollitori elettrici, pentole, filtri da caffè e ferri da cialde elettrici, altri apparecchi portatili per cottura di vivande e per riscaldamento di acqua.
- 238. — Guaine per tubazioni, raccordi per tubazioni.
- 239. — Tubazioni, ad eccezione di quelle incorporate in macchine.
- 240. — Coperchi di interruttori a molla.
- 241. — Palette e griglia per ventilatori per uso domestico.
- 242. — Coperchi di scatole per deviatori.
- 243. — Piastre per bottoni di campanelli, prese di corrente e campanelli.
- 244. — Riflettori, griglie di protezione e guarnizioni per radiatori elettrici e stufe a riflettore.

*S) Installazioni per magazzini — accessori, mostre e vetrine.*

Visto, il Ministro per l'industria e il commercio

CAMPILLI